



## ORDINANZA MUNICIPALE concernente l'ordine d'allacciamento alle canalizzazioni comunali (dell'11 dicembre 2023)

### IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

Richiamati gli artt. 44 e segg., 61 e segg. della Legge di applicazione dalla Legge federale contro l'inquinamento delle acque

Visto il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 9 febbraio 2010, aggiornato il 12 aprile 2021 (in seguito RCan), in particolare gli artt. 11, 12, 16 cpv.1 e 45 cpv. 2;

in ossequio all'art. 192 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

### ORDINA:

- |  |  |
|--|--|
| Scopo                                      | <b>Art. 1</b> La presente ordinanza si prefigge lo scopo di disciplinare le modalità di allacciamento alle canalizzazioni comunali e/o consortili da parte dei proprietari che dispongono di un impianto privato di depurazione e che si trovano all'interno della zona di smaltimento definita dal PGS. |
| Obbligo<br>(art. 8 RCan)                   | <b>Art. 2</b> È fatto obbligo ai proprietari che adempiono ai requisiti elencati all'art. 1 di eseguire l'allacciamento definitivo delle acque luride a partire dalla messa in esercizio della canalizzazione pubblica.  |
| Domanda di costruzione<br>(art. 11 RCan)   | <b>Art. 3</b> I proprietari sono tenuti a presentare la domanda di costruzione nelle forme della notifica al Municipio entro 2 mesi dalla decisione municipale di allacciamento alla canalizzazione pubblica. I proprietari interessati saranno avvisati personalmente mediante lettera raccomandata.    |
| Termine<br>(art. 12 RCan)                  | <b>Art. 4</b> L'esecuzione delle opere dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dopo il rilascio della licenza edilizia.   |
| Fosse settiche esistenti<br>(art. 45 RCan) | <b>Art. 5</b> Gli attuali allacciamenti dotati di fossa settica (sado) devono essere modificati. In particolare, è obbligatoria l'eliminazione della fossa settica previa vuotatura, disinfezione e riempimento con materiale idoneo.  |
| Verifica                                   | <b>Art. 6</b> Prima della copertura delle canalizzazioni e degli impianti il Municipio, e per esso il responsabile incaricato, provvederà a eseguire le necessarie verifiche per assicurare la conformità delle opere.   |
| Doveri dei proprietari                     | <b>Art. 7</b> I proprietari soggetti all'obbligo di allacciamento sono tenuti ad avvisare tempestivamente l'Ufficio tecnico comunale a conclusione degli interventi e a fornire le informazioni richieste e, se necessario, a svolgere e tollerare indagini.   |



**Nuove costruzioni-  
Procedura**

**Art. 8** Per le nuove costruzioni l'istante dovrà, a partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, presentare la domanda di allacciamento contemporaneamente alla domanda di costruzione. Per le verifiche del caso valgono le disposizioni previste agli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza municipale.

**Avviso ai proprietari**

**Art. 9** Il Municipio darà comunicazione della presente ordinanza a tutti i proprietari interessati, scaduti i termini di pubblicazione.

**Entrata in vigore**


**Art. 10** La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

**Pubblicazione e rimedi  
di diritto**

**Art. 11** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a far data dal 15 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 192 LOC.

<sup>2</sup>Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione ai sensi dell'art. 208 LOC.

Il Sindaco:

  
Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:

  
Daniele Jarmorini